

II COMUNICATO CONGIUNTO
DELLA DIREZIONE REGIONALE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'UMBRIA
E DELL' ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI DI
PERUGIA
ALL'ESITO DELL'INCONTRO DEL 6.10.2008

Questo comunicato fa seguito a quello, ugualmente congiunto, del 7 ottobre 2008, con il quale si è data notizia della condivisa volontà delle due istituzioni di collaborare, nell'interesse dell'Agenzia delle Entrate e dei dottori commercialisti ed inoltre, e soprattutto, nell'interesse generale, nonché dell'istituzione a questo fine di un gruppo congiunto di lavoro.

Si dà ora comunicazione delle condivisioni raggiunte nell'incontro del 6 ottobre 2008, con le ulteriori precisazioni: (i) che quelle di cui ai punti da 1 a 8 riproducono, con opportune revisioni, i contenuti della notizia dell'Ordine prot. n. 1394/08 del 13 ottobre 2008 e quelle da 9 a 10 riguardano materie in questa involontariamente omesse; (ii) che riguardo a taluni punti esistono già direttive sostanzialmente conformi della Direzione Regionale agli Uffici locali dipendenti.

1. Ad avvenuta presentazione (a seguito di processo verbale di constatazione) da parte del contribuente delle osservazioni e richieste di cui all'art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000, qualora a seguito di queste il contribuente formuli istanza di proposta di accertamento mediante adesione ai sensi dell'art. 6, comma 1 del d.lgs. n. 218/1997, la proposta dell'Ufficio deve essere già "al netto" delle osservazioni e delle richieste condivise dall'Ufficio stesso, sì quei punti risultino risolti a monte e non debbano formare neppure oggetto di contraddittorio tra l'Agenzia ed il contribuente. Ugualmente, in assenza di istanza di proposta di accertamento mediante adesione, l'accertamento dell'Ufficio deve essere "al netto" delle osservazioni e delle richieste condivise, sì che l'eventuale successivo procedimento di adesione non abbia ad oggetto quei punti già recepiti.
2. Qualora l'Ufficio, in sede di contraddittorio nell'ambito del procedimento di accertamento mediante adesione, ritenga di applicare un determinato metodo di accertamento, per esempio quello analitico, nel caso di non adesione non può applicare un diverso e più pesante (quanto agli effetti) metodo di accertamento, per esempio quello sintetico.
3. Gli studi di settore sono utilizzati dagli Uffici per selezionare i contribuenti disallineati, al fine di sottoporli eventualmente a controlli e verifiche, ma non sono di per se stessi utilizzabili come meri strumenti di accertamento, in assenza di altri elementi fondanti.
4. L'attività di controllo e di accertamento mira al contrasto dell'evasione effettiva, dunque al rinvenimento di materia imponibile realmente esistente ed occultata. In particolare nell'accertamento dei redditi d'impresa sono abbandonati i metodi che puntano a rilievi meramente formalistici, quali per esempio quelli volti a contestare la diversa competenza economico - temporale di componenti reddituali (sempre che non vi siano abusi da parte del contribuente, volti a conseguire indebiti risparmi d'imposta mediante l'arbitraria imputazione di componenti a periodi diversi da quello di competenza).
5. Allorché, in sede di accertamento, un recupero a reddito per un determinato periodo d'imposta determini una corrispondente variazione di reddito di segno opposto in altro periodo d'imposta, di tale variazione compensativa l'Ufficio tiene conto nell'accertamento del reddito di questo altro periodo; o, se accertamento non vi sia, al contribuente è dato ottenere, a domanda, il rimborso della maggiore imposta assoluta per detto altro periodo. Per

esempio, se un ricavo è contabilizzato e dichiarato dal contribuente per il periodo d'imposta t+1 e l'Ufficio lo accerta invece per il periodo t, l'Ufficio lo conteggiar poi in diminuzione dal reddito dichiarato in sede di accertamento per l'anno t+1; se questo secondo accertamento non vi sia, l'Ufficio accoglie la domanda di rimborso del contribuente per l'imposta assolta, per il periodo d'imposta t+1, su detto ricavo.

Il tutto in applicazione del principio "ne bis in idem".

6. Allorché l'Agenzia (direzione centrale) delle Entrate modifichi in senso peggiorativo per il contribuente, in via amministrativa, precedenti istruzioni, con effetto anche per il pregresso, gli Uffici, in sede di accertamento, sono ovviamente tenuti ad applicare le istruzioni modificative. Essi si asterranno, però, da ricerche mirate di quei contribuenti che si sappia o si assuma essere interessati dalle modifiche di istruzioni.
Nell'attualità il problema è particolarmente delicato per gli accantonamenti per le indennità suppletiva di clientela e meritocratica agli agenti di commercio, a seguito della circ. n. 42/2007, modificativa di istruzioni precedenti.
7. Il ricorso alle indagini bancarie punta ad accertare l'esistenza di ricchezza occulta incoerente con la capacità contributiva risultante dalle dichiarazioni fiscali o movimenti anomali, evitando al contribuente i disagi e le difficoltà inevitabili per fornire spiegazioni, anche a distanza di anni, su singoli movimenti nei conti correnti (non aziendali, né professionali, ma) personali e di familiari. Si condivide questa esigenza anche con riferimento alla particolare disposizione di legge (art. 32, primo comma, n. 2) del d.p.r. n. 600/1973), in base alla quale la mancata giustificazione (non solo di versamenti, ma anche) di prelevamenti (talvolta modesti) sarebbe motivo per considerare quei prelevamenti come redditi occultati.
8. In presenza di processi verbali di constatazione redatti dalla Guardia di Finanza, gli Uffici ne valutano autonomamente i rilievi sotto la loro responsabilità, abbandonandoli o riducendoli nella fase dell'accertamento quando, in tutto o in parte, non li condividano.
9. Le procedure di accertamento mediante adesione debbono svolgersi su basi tecniche, in conformità alle disposizioni di legge che le disciplinano ed alle istruzioni centrali dell'Agenzia delle Entrate, incentrando il contraddittorio sulle motivazioni dell'accertamento o della proposta di accertamento e su eventuali errori materiali o di fatto in questi contenuti o su circostanze oggettive in questi non considerate. Non sono proponibili metodi di "trattativa mercantile" sulle cifre, che debbono essere precisamente quelle risultanti dal contraddittorio tecnico.
10. La Direzione Regionale delle Entrate ha fornito dati quantitativi sulle procedure attivate dai dottori commercialisti in attuazione della convenzione del 4 aprile 2008, riguardante per la provincia il solo Ufficio locale di Perugia, nonché sulle percentuali di evasione tempestiva delle pratiche da parte del personale dell'Agenzia a queste dedicato. Si è registrato che il ricorso da parte dei dottori commercialisti a quelle procedure è scarso. L'Ordine si è impegnato a sensibilizzare gli iscritti a farvi ricorso ed a segnalare le eventuali difficoltà operative, al fine di eventualmente aggiornare la convenzione e di affinarne le modalità applicative.

Nell'incontro la delegazione dell'Ordine ha rivolto all'Agenzia anche una proposta rimasta inaccettata: che, in presenza di processi verbali di constatazione redatti da determinati funzionari, le osservazioni e le richieste del contribuente ex art. 12, comma 7 della legge n. 212/2000 vengano sottoposte al vaglio decisivo di altri funzionari, possibilmente di team diversi da quelli di cui fanno parte i verbalizzanti (nei casi in cui il servizio accertamento dell'Ufficio sia articolato in team). Un

Ufficio dell' Agenzia si è dichiarato contrario, per ragioni di economicità (risparmio di tempo/uomo) dell'azione accertatrice. L'Ordine si riserva di riformulare la proposta più avanti, nel convincimento che funzionari che, in sede di verifica, non abbiano condiviso osservazioni del contribuente, difficilmente possano condividerle nel prosieguo.

Le parti convengono che l'informativa sulle ulteriori condivisioni e sulle eventuali non condivisioni future sia preventivamente tra di loro concordata.

Perugia, 24 ottobre 2008

Il Presidente dell'Ordine
dott.ssa Marcella Galvani

Il Direttore Regionale delle Entrate dell'Umbria
dott. Carlo Palumbo

Documento non approvato